

se si possano indicare le ragioni che hanno motivato l'adozione di direttive centrali volte ad avocare alla sede di Roma la competenza per intervenire sulla materia in argomento e se tale procedura sia da intendersi opportuna in relazione alle funzioni di pubblico servizio;

quali le ragioni per le quali poi non vi sia stato alcun intervento a livello centrale, lasciando senza direttive gli organismi territoriali;

quali iniziative il Ministro intenda adottare affinché siano accertate eventuali responsabilità nella gestione, a livello centrale, del ritardo negli interventi decisi ma poi non attuati. (4-09348)

CIALENTE. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo Yomo, uno dei principali nel settore dello Yogurt e lattiero caseario italiano, versa ormai in stato di grave crisi finanziaria, con i riflessi assai seri sull'attività produttiva, che è in larga misura interrotta;

sono a rischio circa 800 posti di lavoro, negli stabilimenti Yomo, Pettinicchio, Merlo e Leo Marvin oltre che la perdita del *know how* di uno dei più prestigiosi marchi italiani del settore;

la crisi risulta in larga misura determinata da ragioni finanziarie, più che industriali, per motivi apparentemente opposti a quelli Parmalat, ossia per un atteggiamento di ingiustificata stretta creditizia, come si apprende dal documento del Comitato Salvate lo Yogurt Yomo, pervenuto a molti parlamentari —:

quali misure intenda intraprendere nel merito onde evitare i gravi riflessi di natura occupazionale, economica e sociale. (4-09356)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

giovedì 25 marzo 2004 il TAR del Lazio discuterà il ricorso presentato dalla società di calcio Cosenza 1914 contro la mancata iscrizione ai campionati professionistici decretata dal Coni la scorsa estate;

a Cosenza c'è un clima di grande attesa per l'esito del procedimento amministrativo condiviso dai tifosi organizzati e dalla maggioranza della cittadinanza;

è diffusa, se non unanime, la sensazione che la città sia stata vittima di una ingiustizia del tutto immeritata ed immotivata;

l'estate scorsa, infatti, i mezzi di informazione, spiegano che l'esclusione dai campionati del sodalizio silano fu presa a causa del difetto e dell'incompletezza della documentazione presentata al momento dell'iscrizione, e, più in particolare per la ritardata copertura di una fidejussione bancaria;

una carenza formale, questa, che col passare dei giorni è apparsa ai cosentini, e non solo, ben poca cosa rispetto alla situazione di dissesto generalizzato del sistema del calcio professionistico che si è scoperto essere fondato su un regime, conosciuto e tollerato, di irregolarità diffusa nella tenuta dei bilanci, nella loro trasparenza, nel possesso dei requisiti minimi di correttezza che vedeva, e che vede, coinvolti insieme i grandi club, anche quelli quotati in borsa, e le piccole e medie società di provincia;

nonostante ciò a pagare con l'esclusione dal calcio professionistico è stato soltanto il Cosenza;

altri club hanno avuto un trattamento molto diverso e assai più benevolo

ad iniziare da quelli che nonostante fossero retrocessi sul campo sono stati ripescati;

tanti tifosi sono rimasti disgustati da quanto è avvenuto in questi mesi;

occorre pertanto, ad avviso dell'interrogante, ridare un minimo di credibilità ad un sistema che gli accadimenti della scorsa estate e quelli attuali hanno indebolito —

se non ritenga di adottare iniziative dirette a sanare l'ingiustizia subita dalla città e dai suoi tanti tifosi, adoperandosi presso i competenti organi del Coni affinché sia decretata l'immediata riammissione della squadra del Cosenza, a prescindere dalla sua composizione societaria.

(2-01116) « Mancini, Camo, Oliverio, Papatterra, Grotto, Sandi, Amici, Bandoli, Roberto Barbieri, Bersani, Buemi, Burlando, Cabras, Caldarola, Carboni, Chianale, Chiaromonte, Chiti, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Gambini, Giulietti, Grillini, Lucidi, Lumia, Luongo, Mancini, Mazzuca Poggiolini, Minniti, Montecchi, Nigra, Ottone, Luigi Pepe, Piglionica, Pollastrini, Potenza, Quartiani, Rossiello, Sabattini, Sereni, Turco, Vianello, Angioni, Bettini, Carbonella, Carra, Cazzaro, Iannuzzi, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Raffaella Mariani, Meduri, Mosella, Olivieri, Panattoni, Petrella, Rotundo, Ruggia, Sasso, Se-dioli, Tolotti, Trupia ».

Interrogazione a risposta scritta:

VALPIANA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in palese contrasto con l'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, che

prevede che insediamenti per attività produttive classificate insalubri di prima classe debbano esser posti lontano dalle abitazioni, il 2 febbraio 1999, il Comune di Rosà (Vicenza) ha dato il via libera ad un nuovo insediamento produttivo (PIP49) di 140.000 metri quadrati nell'area compresa tra via Pacelli, via Brega, via Dalmazia a ridosso di abitazioni civili;

sino dagli anni '30 la bibliografia archeologica del territorio bassanese segnala nella vasta area destinata a divenire complesso industriale, ritrovamenti archeologici di epoca romana-longobarda riferibili ad insediamenti di notevole estensione, tale da poterla far ritenere il più importante sito archeologico dell'agro bassanese;

nella zona di San Pietro di Rosà, infatti, sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici di tradizione Paleoveneta, romani e altomedioevali già posti all'attenzione della Soprintendenza di Padova (Disco votivo, ciottoli incisi, strutture murarie, monete, vasellame, fondamenta di ville romane con pavimentazione a mosaico e, in un'antica chiesa in fase di restauro, fonte battesimale paleocristiano, seconda chiesa biabsidale carolingia, affreschi, tombe, eccetera);

all'interno del PIP49 dal 1997 e solo dopo reiterate insistenze da parte della cittadinanza, del Comitato di Paese e del locale Gruppo Archeologico, si è potuto iniziare un primo studio del sito di circa 8000 metri quadrati;

lo scavo ha confermato e incrementato l'importanza della « via del Nord », conosciuta come « via de Fontaniva » e successivamente come « via Zattiera », asse tra Nord e il Padovano sin da tempo immemorabile: la via si è conservata integra con le rogge dei veneziani per più di 3 chilometri verso Nord, straordinaria testimonianza viaria, arricchita da un sito abitativo di più di 1500 anni fa;

nel maggio 1999 prot. n. 7257 la Soprintendenza ha comunicato al Comune la positività degli studi e degli scavi nel

sito e ha classificato i ritrovamenti insediativi di età romana dal periodo primo secolo a.C. al IV-V secolo d.C.;

all'insaputa della Soprintendenza e nonostante la stessa avesse stabilito che i ritrovamenti erano di proprietà dello Stato, nel 2001 il Comune di Rosà ha venduto un'area di 8000 metri quadrati a privati del consorzio PIP49, privando la cittadinanza della possibilità della fruizione alla disponibilità collettiva, come sancito dalla legge;

nel 2001 — prot. n. 14767 — la Soprintendenza ha escluso i volontari del Gruppo archeologico locale dagli studi e dagli scavi in zona violando il disposto della legge 241 e dello Statuto, ma ha mantenuto i rapporti con il Consorzio PIP49;

nel novembre 2001 — prot. n. 16207 — la Soprintendenza ha comunicato alla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che durante i sopralluoghi effettuati presso l'area archeologica del PIP49 dal Soprintendente dottor Luigi Malnati e dal funzionario dottoressa Elena Pattenò si è riscontrato l'effettivo interesse archeologico del sito;

nel dicembre 2001, — prot. n. 16960 — la Soprintendenza ha comunicato al Comune di Rosà (VI) che il materiale rinvenuto nel sito è di proprietà dello Stato (decreto legislativo n. 490 del 1999);

l'11 gennaio 2002, alcuni consiglieri comunali hanno informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa (VI), integrando un esposto già depositato nel 2001 (fascicolo 2771/01), circa le supposte illiceità, leggerezza, superficialità e violazione di legge da parte dell'amministrazione comunale;

nel febbraio 2002 — prot. n. 2141 — la Soprintendenza ha comunicato al Comune il parere di competenza del Comitato di settore per i Beni Archeologici riunitosi in seduta il 29 gennaio 2002: « il progetto PIP49 non può danneggiare in alcun modo le strutture emerse nel corso delle recenti campagne di scavo »;

nel marzo 2002 — prot. n. 4232 — la Soprintendenza, nel comunicare il nullaosta agli interventi del PIP49, li subordinava alla « ... necessità durante i lavori di attenersi alle prescrizioni espresse nel decreto legislativo n. 490 del 1999, articolo 21, riservandosi di definire e concordare con i proprietari dei lotti interessati dai ritrovamenti archeologici “(non si tratta di Giuseppe Bordignon della Zincheria Valbrenta, ma di altri” e con l'amministrazione comunale le modalità di valorizzazione delle strutture archeologiche al fine di garantire la corretta salvaguardia della pubblica fruizione »;

il 24 maggio 2002, il comune di Rosà ha rilasciato le concessioni edilizie n. 95 e 96 al Consorzio PIP49 (per le opere di urbanizzazione dell'area) e al signor Giuseppe Bordignon (per la costruzione della nuova Zincheria Valbrenta di 74.000 metri quadrati), già oggetto di impugnativa presso il TAR Veneto, Consiglio di Stato, Tribunale Penale e Civile di Bassano del Grappa;

il 7 ottobre 2002, il Comitato di Paese S. Pietro ha segnalato alla Soprintendenza di Padova il rischio archeologico nel PIP49, in quanto con la predisposizione per la rete fognaria la ditta appaltatrice dei lavori (Adige Bitumi) stava per violare il sito archeologico, nel frattempo recintato ad opera del Ministero per i Beni Archeologici con rete metallica e plastica e con l'apposizione di cartelli di colore giallo con l'iscrizione: « DIVIETO DI SCAVO legge n. 1089 del 1° giugno 1939 c.p. »;

visto l'esito infruttuoso della segnalazione alla Soprintendenza di Padova, il 20 novembre 2002, si procedeva depositando presso la stazione dei Carabinieri di Rosà, nella persona del Comandante Maresciallo Chiantese, esposto (con allegata documentazione fotografica) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa (VI), richiedendo intervento urgente da parte dell'Autorità Giudiziaria onde fermare lo scempio;

il 23 dicembre 2003, — prot. n. 17684 — la Soprintendenza comunicava al Comi-

tato di Paese e al Comune di Rosà che, a seguito del sopralluogo del 24 ottobre 2003, effettuato dalla dottoressa Elena Pettenò, si era rilevato che i lavori del PIP49 erano stati eseguiti secondo le prescrizioni dettate nella comunicazione del marzo 2002 prot. 4232 —, già citata;

la realtà, per chiunque si rechi in loco allo scopo di vedere il sito archeologico, è che non si vede più nulla ad eccezione di una cisterna: tutto è scomparso o sepolto;

la tutela del patrimonio archeologico è una priorità per lo Stato;

i «Quaderni di Archeologia del Veneto», massimo organo informativo della Regione Veneto, hanno evidenziato più volte l'importanza dei reperti di San Pietro di Rosà, che testimoniano l'origine stessa della storia e cultura bassanese, permettendo di conoscere uno spaccato di secoli, non solo sulla realtà del latifondo romano o della città, ma in un luogo lontano dai *Municipia* romani;

dall'8 agosto 2002, l'intera cittadinanza si è mobilitata per difendere la propria storia, istituendo un presidio permanente notte e giorno, con sacrificio anche economico per far fronte alle spese legali;

il presidente del Comitato di Paese, Stefano Zulian, nel novembre 2003 è stato oggetto di una vile aggressione, con grave pericolo della vita, sulla quale sono tuttora in corso indagini —:

se intenda accertare i motivi che hanno determinato scelte così penalizzanti per la tutela dei beni culturali, archeologici, ambientali;

se non ritenga in contrasto con la salvaguardia del patrimonio archeologico dello Stato il fatto che il controllo sia esercitato con superficialità, leggerezza, in contraddittorio con le stesse prescrizioni della Soprintendenza, in spregio del diritto della collettività e a danno dello Stato;

se intenda attivarsi affinché venga garantita la massima tutela dell'area ar-

cheologica succitata, il cui potenziale storico-culturale è fondamentale non solo per la cittadinanza locale ma per tutto il patrimonio archeologico nazionale.

(4-09350)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta orale:

CARLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 6 aprile 1941 l'esercito italiano e quello tedesco invasero la Jugoslavia ed in seguito a tale invasione la Slovenia venne smembrata fra Italia (il territorio che diventa provincia di Lubiana) e Germania. Per quanto riguarda la Croazia il 18 maggio Aimone di Savoia, diventa re di Croazia, con il collaborazionista Ante Pavelic come primo ministro;

il Regio Esercito praticò — scrive lo storico Carlo Spartaco Capogreco nel saggio «I campi del Duce» (Einaudi 2004) — l'internamento dei civili su larga scala soprattutto nelle aree della Jugoslavia occupate o annesse nel 1941, dove mise in atto una strategia che spesso mirava a fare «piazza pulita» delle popolazioni locali di intere zone abitate. Una prassi questa che caratterizzò le frequenti «operazioni di polizia» volte al controllo del territorio e si abbinò agli speciali «cicli operativi» antipartigiani, trasformandosi talvolta in vera e propria deportazione di massa, in violazione delle più basilari norme del diritto internazionale. Inoltre, contravvenendo alla convenzione sulla prigionia di guerra, il Regio Esercito sottopose a «internamento civile» anche un gran numero di militari dell'ex esercito jugoslavo;

i comandi militari italiani esercitarono una politica della violenza che si esplicò nelle più svariate forme: esecuzioni sommarie sul posto, incendi di paesi, deportazioni di massa, esecuzioni di ostaggi, rappresaglie sulle popolazioni a scopo in-